



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PERSONALE ED AMMINISTRAZIONE

AREA FACILITY MANAGEMENT

SERVIZIO AUTORIMESSE

DICIPLINARE TECNICO

**SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI, MACCHINE
OPERATRICI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETÀ DELLA
CITTÀ DI TORINO**

31/03/2019 – 31/03/2023

Caratteristiche e consistenza del servizio:

1 Assicurazione R.C.A.

I veicoli, le macchine operatrici e le attrezzature varie di proprietà del Comune di Torino di cui all'all. 11, saranno quotati secondo la formula "bonus / malus", applicata in base alla classe di merito risultante in data 1 aprile 2018, salvo diversa attribuzione in sede di stipula, conseguente alle attestazioni di rischio rilasciate dall'attuale Compagnia assicuratrice entro il 28 febbraio 2019.

Condizioni R.C.A. (Responsabilità Civile Auto)

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle vigenti norme di legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i trasportati (a qualunque titolo), dalla circolazione, compresa la sosta e la fermata, dei veicoli descritti nel Libro Matricola, che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione, o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali R.C.A. assicurati, copre:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata del veicolo indicato in polizza, anche in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso; restano in ogni caso esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna, o custodia, del conducente e dei trasportati;
3. per gli autoveicoli speciali per trasporto portatori di handicap, la responsabilità civile dei trasportati, durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri su sedia a rotelle effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici;
4. per i veicoli trainanti "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, la responsabilità civile per i danni cagionati da tali carrelli quando sono agganciati al veicolo stesso;
5. la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo, e viceversa, effettuate con o senza mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo;
6. la responsabilità civile per i danni causati dalle attrezzature fisse e mobili installate, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico, che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione; tali attrezzature debbono, pertanto, considerarsi come parti integranti del veicolo;
7. la responsabilità civile per i danni causati dai veicoli, di cui ai precedenti punti, alla sede stradale ed ai relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione dei veicoli;
8. per le macchine agricole, la responsabilità civile per il traino di rimorchi agricoli;
9. per i rimorchi e i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dal veicolo in sosta, se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il veicolo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, secondo la normativa vigente;
- d) se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione, per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
- e) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. 209/2005, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società **rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa** nei seguenti casi:

- se il conducente guida con patente scaduta, purché la stessa venga successivamente confermata entro sei mesi dalla data del sinistro, o nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- nei confronti dell'Amministrazione, se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che l'Amministrazione non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo;
- nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che l'Amministrazione non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo;
- se al momento del sinistro il veicolo non sia stato sottoposto a revisione, ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada);
- nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, se il veicolo è condotto da persona in stato di ebbrezza, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 del D.L. 285/1992 e relativo Regolamento attuativo, a condizione che l'Amministrazione non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo;
- nei confronti dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, se il veicolo è condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del D.L. 285/1992 e relativo Regolamento attuativo, a condizione che l'Amministrazione non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

Danni da inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da quanto lo stessa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato dalla fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo assicurato, a seguito di sinistro.

Dolo e colpa grave

La Società non risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave del contraente, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida.

Art. 3 – Massimali di garanzia

Nel rispetto dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni, come modificato dal D.Lgs. 74/2015, si conviene che per i danni a persone e a cose si assicurano i seguenti massimali:

- Euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, per ciascun veicolo

- assicurato;
- Euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, per ciascun veicolo assicurato;
- o il maggior massimale indicato nei documenti di polizza emessi dalla Società.

Art. 4 – Formule tariffarie

Per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione esibirà la carta di circolazione dei veicoli, o il certificato di proprietà, o il certificato di circolazione, o il certificato di idoneità tecnica.

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata con la formula bonus / malus (ad esclusione dei rimorchi e dei motori marini), con esclusione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di "franchigie".

A) Tariffa "bonus / malus"

Questa tipologia di tariffa prevede riduzioni o maggiorazioni del premio in assenza, o in presenza, di sinistri con responsabilità principale, o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51%, nei "periodi di osservazione" di cui all'art. 134 della Legge e Regolamento I.S.V.A.P. n. 4 del 9 agosto 2006.

Si articola in diciotto classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione riportata sul contratto.

A.1) Assegnazione alla Classe di Ingresso C.U. 14.

A questa classe è assegnato il:

- a. veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, o assicurato a seguito di voltura al P.R.A., o di iscrizione presso l'apposito registro tenuto presso la Motorizzazione Civile, in caso di acquisto di ciclomotori;

Ai veicoli di cui sopra, verrà riconosciuta una classe di merito C.U. più conveniente nel caso in cui se ne siano rese disponibili per effetto di veicoli esclusi dall'assicurazione nel corso dell'appalto, a seguito di:

- vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - dichiarazione di cessazione della circolazione per messa in fuori uso;
 - dichiarazione di sospensione dalla circolazione;
- b. veicolo ritrovato a seguito di furto e l'Amministrazione si sia già avvalsa della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo e non vi siano altre classi di merito C.U. più convenienti per la Città, tra quelle rese disponibili per effetto dei veicoli esclusi dall'assicurazione;
 - c. veicolo rimesso "in uso" successivamente alla sua messa in "fuori uso", per esigenze dell'Amministrazione, qualora questa si sia già avvalsa della classe di merito maturata per altro veicolo e non vi siano altre classi di merito C.U. più convenienti per la Città, tra quelle nel frattempo rese disponibili per effetto dei veicoli esclusi dall'assicurazione.

Le presenti disposizioni si riferiscono anche ai ciclomotori.

A.2) Assegnazione alla Classe di Merito C.U. 18.

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a. l'Amministrazione non presenti una valida "attestazione sullo stato del rischio";
- b. l'attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi e non oltre cinque anni, e l'Amministrazione non rilasci una dichiarazione di "non circolazione" in tale periodo;
- c. l'attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.

A.3) Regole evolutive delle Classi di Merito:

In occasione di ogni rinnovo annuale, i veicoli sono assegnati alla classe di merito determinata come segue:

a) **Assenza di sinistri:** se “nel periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale, o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51%, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore, secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella n. 1.

Tabella n. 1

Hp.: Ingresso in C.U. 14

Anni senza sinistri	Classe di Merito
0	14
1	13
2	12
3	11
4	10
5	9

N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

b) **Presenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella n. 2.

Tabella n. 2

Classe di Merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Nel caso di veicoli già assicurati presso altra Compagnia, con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna Società deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe C.U. indicata nell’attestazione della classe di merito interna rilasciata dalla precedente Compagnia assicuratrice.

Disciplina della Classe di Merito di Conversione Universale - Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute a adottare un “doppio binario” (classi interne e classi C.U.), in modo che nell’attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella sopra riportata.

Art. 5 – Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società mette a disposizione dell’Amministrazione l’attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

La Società non rilascia l’attestazione nel caso di inserimenti in polizza che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno.

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta dell’Amministrazione, entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa; se, al momento del furto, il periodo di osservazione risulta concluso, è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

L’attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.

Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri e obblighi dell’assicurato

A parziale deroga dell’art. 1913 del Codice civile, la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il sinistro si è verificato, o da quando l’Ufficio competente dell’Amministrazione ne è venuto a conoscenza.

La Società applica la procedura di “indennizzo diretto”, prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 254/06 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Amministrazione o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità, di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%).

La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero.

La Società provvede alla liquidazione dei sinistri come segue:

a) per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali:

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Procedura di risarcimento ordinaria (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, compreso il caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria”, prevista dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

In questo caso la richiesta di risarcimento sarà inoltrata dall’Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o tramite p.e.c., direttamente alla Compagnia di Assicurazione della controparte.

Per i casi di collisione con veicolo immatricolato all’estero, se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, mentre se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del

danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" – artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento andrà indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Risarcimento per equivalente

Il risarcimento del danno al veicolo **non potrà essere superiore al valore economico dello stesso**, al momento dell'incidente, **comprensivo degli optional e degli allestimenti già installati al momento dell'acquisto (allestimenti speciali Polizia Municipale, trasporto disabili, ecc.).**

In questi casi verrà riconosciuto un "risarcimento per equivalente", corrispondente al **valore di mercato (ante-sinistro) del bene danneggiato.**

Al fine di evitare un ingiustificato "arricchimento" per la Città, il valore di mercato dei veicoli incidentati, comprensivo degli optional e degli allestimenti già installati al momento dell'acquisto, verrà calcolato utilizzando la banca dati fornita tramite il programma SILVER DAT, in uso alla Città (in alternativa all'utilizzo della pubblicazione EUROTAX).

Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni)

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare richiesta di risarcimento danni direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2 Condizioni A.R.D. (Auto Rischi Diversi)

Art. 1 – Garanzie assicurate

Le garanzie "Auto Rischi Diversi" sotto indicate sono operanti per i veicoli indicati nelle relative tabelle (all. 10, tab. A1 "Furto e Incendio" e tab. A2 "Soccorso stradale")

Garanzia Furto

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (inclusi gli impianti e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati), in conseguenza di furto o rapina tentata o consumata.

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto / rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso, od uso abusivo, a seguito di furto o rapina.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto / rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne del veicolo.

Furto con ritrovamento

La Società, in caso di ritrovamento del veicolo, a seguito della denuncia di furto totale, rimborsa le spese sostenute dall'Amministrazione per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità, fino al giorno della comunicazione all'Amministrazione dell'avvenuto ritrovamento, fino ad un massimo di Euro 500,00 per furto;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per furto.

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperti e/o franchigie
Furto / rapina	Valore assicurato	Nessuno

Garanzia Incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo (inclusi gli impianti e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati e/o stabilmente installati) in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio od esplosione;
- caduta di aeromobili e loro parti, e cose da essi trasportate.

Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperti e/o franchigie
Incendio	Valore assicurato	Nessuno

Ricorso terzi da incendio

La Società risponde, nel limite dell'importo massimo di Euro 250.000,00 per sinistro, dei danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio, esplosione, scoppio, o dal fumo conseguente all'incendio del veicolo assicurato, **qualunque sia il tipo di alimentazione.**

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali / parziali dell'utilizzo di beni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il limite del massimale suindicato.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti dall'Amministrazione, o dalle cose che abbia in consegna, o in custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Amministrazione, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Relativamente alle garanzie Furto e Incendio restano in ogni caso esclusi i danni:

- da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- da fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.
- da partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi;
- determinati o agevolati da dolo del contraente;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
- da trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali, salvo che sia assicurata la garanzia Eventi naturali o Cristalli;
- da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che sia assicurata la garanzia Eventi sociopolitici o Incendio.

In riferimento alle estensioni di polizza ai rami furto ed incendio, si provvederà, annualmente, ad aggiornare il valore commerciale dei veicoli, riferendosi ai valori pubblicati nelle più autorevoli riviste specializzate in materia.

In relazione all'evoluzione della consistenza del parco veicolare ed alla estensione della polizza furto / incendio ad altri veicoli non compresi nel citato all. 10 – tab. A1, la cui attivazione può essere richiesta dalla Città in qualsiasi momento, la Compagnia si impegna a mantenere le medesime condizioni economiche offerte per i veicoli indicati nella citata tabella.

Garanzia integrativa soccorso e assistenza stradale, riparazioni sul posto e traino

Per tutti i mezzi di p.t.t. ≤ 3500 kg, indicati nell'all. 10 – tab. A2, la Compagnia aggiudicataria dovrà provvedere, secondo le seguenti condizioni, al soccorso stradale, alle seguenti condizioni:

- qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per incidente stradale, guasto o errato inserimento di carburante, la Compagnia, tramite apposita centrale operativa, provvederà ad

inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure per trainarlo fino all'Autorimessa Municipale, sita in Via Ponchielli 66 – Torino, da qualsiasi località in cui si sia verificato l'evento, in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e stati dell'Unione Europea, anche su percorsi autostradali. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato. In relazione ad esigenze particolari, il traino del veicolo dovrà essere effettuato dal luogo di recupero all'officina di riparazione o luogo di ricovero indicata dalla Città;

- qualora il conducente del veicolo assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la centrale operativa della Compagnia assicuratrice ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia aggiudicataria dovrà rimborsare alla Città le spese sostenute per tale incombenza.

Carta verde

Il contratto di assicurazione dovrà essere comprensivo della fornitura gratuita della “carta verde” per i veicoli che dovessero recarsi all'estero.

3) Assicurazione integrativa contro gli infortuni al conducente.

Per i veicoli indicati nell'all. 10 – tab. INF dovrà essere attivata specifica assicurazione contro gli infortuni al conducente.

Ogni conducente dei mezzi assicurati, al verificarsi dell'evento, avrà diritto alle seguenti indennità, che dovranno essere erogate dalla Società aggiudicataria, senza applicazione di franchigie, secondo le tabelle A.N.I.A.:

- Euro 250.000,00 in caso di morte;

- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente uguale o superiore al 60% o, in alternativa, a scelta dell'infortunato, una rendita vitalizia iniziale lorda annua di Euro 10.000,00, rivalutabili in base al costo della vita.

Tali indennizzi sono indipendenti da altre forme assicurative esistenti a favore del dipendente e sono ad esse cumulabili.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il conducente del veicolo indicato nella polizza, quando questi si trovi alla guida, contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. L'assicurazione vale a condizione che il veicolo circoli con il consenso dell'Amministrazione.

1. L'assicurazione dovrà comprendere gli infortuni subiti:
 - a. in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso;
 - b. in occasione delle operazioni strettamente necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia;
 - c. in conseguenza delle operazioni effettuate, in caso di fermata accidentale, per provvedere a riparazioni di guasti o a controlli del veicolo resisi necessari per la ripresa della marcia, oppure per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo.
2. L'assicurazione dovrà comprendere altresì gli infortuni, sofferti durante la guida, derivanti da:
 - d. colpo di sonno, stato di malore, vertigini o incoscienza;
 - e. alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti;
 - f. asfissia non dipendente da malattia;
 - g. assideramento, o congelamento, annegamento, colpi di sole, o di calore, o di freddo, folgorazione;
 - h. ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici;
 - i. movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, neve, mareggiate, frane e smottamenti;
 - j. imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

- k. aggressioni od atti violenti, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva; atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
 - l. causa guerra, se ed in quanto il conducente viene sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. La garanzia opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
3. In caso di contagio da virus h.i.v. provocato da trasfusione di sangue o di emoderivati, resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovata da referto della prestazione di Pronto Soccorso, o da cartella clinica del ricovero; in tal caso l'aggiudicatario dovrà corrispondere un indennizzo di Euro 15.000,00.

Caso Morte

Se il conducente muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'aggiudicatario dovrà liquidare la somma assicurata agli eredi legittimi.

L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, il conducente muore, l'aggiudicatario dovrà corrispondere ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.

Se il corpo del conducente non viene ritrovato, l'aggiudicatario dovrà liquidare ai beneficiari la somma assicurata, dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice civile.

Qualora risulti che il conducente sia vivo dopo che l'aggiudicatario ha pagato l'indennizzo, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata.

L'Amministrazione avrà diritto all'indennizzo spettante ai sensi di polizza per altri casi eventualmente assicurati.

Incremento speciale per minori

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del conducente e del consorte, l'indennizzo spettante ai figli conviventi minori, o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 60%, dovrà essere aumentato del 50%.

Invalidità permanente

L'aggiudicatario dovrà garantire l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza.

Il grado di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori ed ai criteri indicati nelle tabelle I.N.A.I.L. (all. 1 al D.P.R. 1124/1965).

L'aggiudicatario dovrà corrispondere, su richiesta dell'assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo, in caso di invalidità permanente stimata superiore al 25% in base alla documentazione acquisita.

Il conducente potrà richiedere l'anticipo, trascorsi 60 giorni dalla guarigione clinica.

Qualora nel corso della successiva trattazione e sino alla definizione del sinistro dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l'assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.

Se l'infortunio determina un'invalidità permanente accertata pari o maggiore del 60%, l'aggiudicatario, mediante una polizza Vita, dovrà assicurare il pagamento di una rendita vitalizia, rivalutabile, dell'importo iniziale lordo annuo di Euro 10.000,00, o, su richiesta dell'infortunato, liquidare l'importo complessivo di Euro 150.000,00.

L'effetto della polizza Vita è quello della data di sottoscrizione dell'atto con il quale

l'assicurato accetta la liquidazione a titolo definitivo dell'indennizzo per invalidità permanente. Il pagamento della prima rata della rendita sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall'effetto della polizza Vita.

La rendita sarà corrisposta fintanto che il conducente sarà in vita, senza reversibilità alcuna.

Rimborso delle spese di cura

L'aggiudicatario, per la cura delle lesioni determinate da infortunio, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale assicurato, le spese sostenute:

A In caso di ricovero e successive allo stesso

Durante il ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- diritti di sala operatoria e rette di degenza.

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'aggiudicatario, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di Euro 100,00 per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 90 pernottamenti per sinistro.

Successive al ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di **una franchigia di Euro 50,00 per sinistro**.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il conducente sostenga le spese relative ai ticket, l'aggiudicatario rimborserà il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia.

B In assenza di ricovero:

- prestazioni sanitarie;
- trattamenti riabilitativi;
- noleggio di apparecchiature terapeutiche o ortopediche;
- cure e protesi dentarie, di cui sia accertato l'infortunio da referto del pronto soccorso pubblico.

Le spese indicate al presente capo sono rimborsate con l'applicazione di **una franchigia di Euro 50,00 per sinistro**.

Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e il conducente sostenga le spese relative ai ticket, l'aggiudicatario rimborserà il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia.

Relativamente ai punti A e B della presente garanzia, sono inoltre comprese, fino alla concorrenza del medesimo massimale indicato nel Capitolato di gara, le spese sostenute:

- per l'assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di Euro 60,00 giornalieri, per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
- in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, fino a Euro 6.000,00 per sinistro, purché l'infortunio sia provato da documentazione medica;

- dal conducente per il trasporto fino alla struttura sanitaria, o al luogo di soccorso, o da una struttura sanitaria all'altra, con il limite di Euro 520,00 (o di Euro 2.600,00 in caso di intervento di eliambulanza).

Diaria per ricovero

L'aggiudicatario in caso di ricovero in struttura sanitaria reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde al conducente l'indennità giornaliera indicata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 365 giorni per ogni infortunio.

Esclusioni

L'aggiudicatario non indennizza gli infortuni derivanti:

- a. dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti;
- b. dalla guida di veicoli a motore se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.
- d. nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.
- e. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- g. dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale;
- h. da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla lett. l del punto 2;
- i. da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini;
- j. da ernie, salvo quanto previsto alla lett. h del punto 2.

In considerazione della variazione della consistenza del parco veicolare e delle caratteristiche dei veicoli, il numero dei mezzi e le condizioni di assicurazione degli stessi potrà subire modifiche, con possibilità di inclusioni e/o esclusioni di mezzi durante tutto il periodo contrattuale. Ad aggiudicazione avvenuta sarà comunicato l'elenco definitivo dei veicoli, corredato da tutte le informazioni utili ai fini della determinazione dei premi complessivi da corrispondere alla Compagnia aggiudicataria, la quale è tenuta ad applicare, ai veicoli dell'elenco definitivo aventi le medesime caratteristiche di quelli indicati nelle varie tabelle, gli stessi premi unitari formulati in fase di presentazione dell'offerta.

I quantitativi ed i dati relativi ai mezzi riportati nelle varie tabelle sono del tutto indicativi e sono di solo riferimento per la previsione della spesa globale (ammontare dell'appalto), per la formulazione dell'offerta e per la conseguente aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto